

memoranda
11451-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

ACR

Vito Di Nicola -Presidente -
Angelo Matteo Socci
Aldo Aceto
Ubalda Macri
Fabio Zunica -Relatore-

Sent. n. 3446 sez.
UP - 06/11/2018
R.G.N. 18916/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia,
nonché dalle parti civili Medicina democratica movimento di lotta per la salute
Onlus e Associazione Italiana Esposti Amianto (A.I.E.A.) Nazionale, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,
nel procedimento a carico di
Chianura Francesco, nato a Taranto il 28-08-1926,
Cucciniello Guido, nato ad Avellino il 20-04-1926,
Di Donna Agostino, nato a Bari il 18-10-1928,
Melorio Elvio, nato a Giugliano in Campania il 23-07-1922,
Porta Mario, nato a Firenze il 18-08-1925,
avverso la sentenza del 16-03-2017 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Presidente;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Padova del 22 marzo 2012, Francesco Chianura, Guido Cucciniello, Agostino Di Donna, Elvio Melorio, Mario Porta, Filippo Ruggiero e Mario Bini venivano assolti dal reato di omicidio colposo aggravato a loro contestato per avere, quali responsabili con funzioni apicali e in tempi diversi della Marina militare, causato, o contribuito a causare o comunque per non aver impedito la morte di Giuseppe Calabrò, intervenuta il 3 febbraio 2002 a Padova e di Giovanni Baglivo, deceduto il 4 settembre 2005 a Padova, omettendo per anni di rendere edotto il personale dipendente della Marina militare dei rischi per la salute provocati dalla presenza di amianto all'interno delle navi militari e degli ambienti di vita e di servizio a terra, oltre che dei rischi prodotti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalle polveri che respiravano, senza curare di fornire loro mezzi idonei di protezione individuale per ridurre i rischi.

Con sentenza del 14 luglio 2014, la Corte di appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Chianura, Cucciniello, Di Donna, Melorio, Porta e Ruggiero, per essere il reato estinto per prescrizione, escluse le aggravanti di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen., mentre, nei confronti di Mario Bini, interveniva declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato.

Con sentenza n. 3615 del 5 novembre 2015, depositata il 27 gennaio 2016, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, annullava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, ritenendo così assorbiti i ricorsi dei singoli imputati e del Ministero della Difesa quale responsabile civile.

In sede di rinvio, con sentenza del 16 marzo 2017, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Padova del 22 marzo 2012, tranne che con riferimento alla posizione di Filippo Ruggiero, nei cui confronti interveniva la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato.

2. Avverso la nuova sentenza della Corte di appello lagunare, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia che le parti civili "Medicina Democratica movimento di lotta per la salute" e "Associazione italiana esposti amianti".

2.1. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ha sollevato due motivi.

Con il primo, lamenta la mancanza di motivazione sulla violazione di legge oggetto dell'iniziale ricorso alla Suprema Corte, ovvero il riconoscimento dell'ipotesi della colpa specifica, con la conseguente applicazione dell'art. 589 comma 2 cod. pen., con i relativi effetti in tema di prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per un nuovo giudizio nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione di Elvio Melorio, nei cui confronti si impone invece l'annullamento senza rinvio, per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato; infine, la sentenza impugnata deve essere altresì annullata senza rinvio, limitatamente al capo concernente la condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali.

1. Iniziando dalla posizione di Melorio, deceduto dopo la proposizione degli odierni ricorsi, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Ne consegue che, stante il decesso dell'imputato, sopravvenuto dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità, il reato contestato a Melorio risulta estinto ai sensi dell'art. 150 cod. pen., per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla posizione del predetto imputato.

2. Passando alle restanti posizioni e al merito dei motivi di ricorso, peraltro tra loro sovrapponibili e suscettibili di essere trattati unitariamente, appare necessario, al fine di circoscrivere l'ambito di valutazione del presente giudizio, ripercorrere i principali snodi dell'odierna vicenda processuale.

2.1. Dunque, l'accusa elevata a carico degli imputati, che hanno ricoperto negli anni incarichi di vertice nella Marina Militare, è quella di avere contribuito a causa la morte di due lavoratori, Giuseppe Calabrò, deceduto a Padova il 3 febbraio 2002, e di Giovanni Baglivo, venuto a mancare sempre a Padova il 4 settembre 2005, con colpa consistita nell'omettere di informare il personale della Marina militare dei rischi per la salute presenti nelle destinazioni di servizio dei dipendenti per l'esistenza di materiali contenenti amianto, nella mancata sottoposizione dei lavoratori a specifici controlli sanitari e nella mancata fornitura di adeguati mezzi di protezione individuale, o comunque di misure idonee a impedire o ridurre il diffondersi delle polveri di amianto negli ambienti di lavoro.

2.2. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Padova, pur affermando che Baglivo e Calabrò erano deceduti a causa di mesotelioma maligno contratto nell'esercizio della loro attività lavorativa alle dipendenze della Marina militare, tuttavia perveniva alla conclusione che non poteva essere affermata con certezza la penale responsabilità degli imputati, non potendosi ritenere dimostrato, pur

fa comunque da contrappeso l'espressa previsione legislativa che fa salve le azioni risarcitorie eventualmente intraprese da parte dei soggetti danneggiati.

2.4. La Quarta Sezione Penale di questa Corte ha annullato la prima sentenza della Corte di appello veneta, osservando che i giudici di secondo grado non si erano confrontati con la richiesta della Procura generale, pure richiamata in sentenza, di prendere in considerazione il complesso dell'attività lavorativa prestata da Calabrò e Baglivo, non potendo la clausola di esenzione introdotta dal legislatore del 2010, da interpretare in senso restrittivo, essere riferita anche all'attività prestata a terra (dunque non solo sui navigli) da parte dei lavoratori.

Ribadendo la rilevanza della questione, destinata a incidere sul computo dei termini prescizionali, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte di appello lagunare aveva omesso di approfondire se tale esposizione dei lavoratori all'amianto avesse potuto incidere anche solo sul tempo di latenza o sul decorso della malattia, trattandosi di esposizione prolungata nel tempo in assenza di strumenti di protezione individuale o di misure di riduzione delle polveri.

Dopo aver premesso che il mesotelioma insorge dopo una lunga latenza, che si protrae in media per circa 30 anni dalla prima esposizione ma che diminuisce con l'incremento dell'esposizione, non esistendo esposizioni irrilevanti, la Corte di legittimità ha espresso quindi la necessità di analizzare nel caso di specie, anche con l'ulteriore ausilio di esperti qualificati e indipendenti, se la prosecuzione della esposizione possa aver prodotto un'accelerazione dei tempi della progressione della malattia, incidendo conseguentemente sul nesso causale tra l'esposizione stessa e l'evento morte, occorrendo cioè comprendere se costituisce legge universale o probabilistica quella sul cd. effetto acceleratore, in base alla quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali, che conducono all'affermazione del processo cancerogenetico, ma pure quelle successive fino all'induzione della patologia, dotate appunto di effetto acceleratore e abbreviatore della latenza.

Veniva inoltre stigmatizzato l'ulteriore passaggio motivazionale con cui la sentenza impugnata, nel valutare la configurabilità delle circostanze aggravanti, aveva risolto negativamente la questione dell'applicabilità dell'art. 2087 cod. civ., escludendo in termini apodittici che il datore fosse equiparabile all'imprenditore.

2.5. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, dopo ampi riferimenti a talune pronunce della giurisprudenza di legittimità, tra cui le sentenze della Sezione Quarta n. 18933 del 27 febbraio 2014, ric. Negroni, n. 43786 del 17 settembre 2010, ric. Cozzini e n. 12175 del 3 novembre 2016, ric. Bordogna, ha evidenziato che sui temi oggetto del processo la comunità scientifica internazionale continua a essere divisa, per cui è stata ritenuta superflua un'ennesima indagine peritale al fine di assegnare maggiore credito all'uno o all'altro degli orientamenti antagonisti, non essendo il giudizio penale il luogo dove si forma il sapere scientifico, che deve formarsi sempre all'esterno.

latenza o sul decorso della malattia, con particolare riferimento alle lavorazioni a terra, per le quali non operava la clausola di esenzione *ex lege* n. 183 del 2010.

In quest'ottica, il tema centrale devoluto al giudice del rinvio non era tanto l'affidamento o meno di un incarico peritale, ma piuttosto l'approfondimento della questione, che certo lo svolgimento della perizia qualificata suggerita dalla Corte di legittimità avrebbe agevolato, relativa all'esistenza o meno di una legge scientifica (precisandone eventualmente la natura universale o probabilistica) a proposito del cd. effetto acceleratore, in base al quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali, ma anche quelle successive che abbreviano la latenza, essendo certo nella comunità scientifica che la latenza diminuisce con l'incremento delle esposizioni, in particolare con quelle lavorative.

A tale quesito la Corte territoriale ha dato risposta negativa, richiamando in parte la motivazione della sentenza di primo grado, senza tuttavia considerare che il contrasto di opinioni scientifiche non è di per sé sufficiente a escludere l'esistenza di una legge di copertura, ove non si verifichi il grado di indipendenza degli esperti e la validità delle argomentazioni sottese alle opinioni antagoniste.

Peraltro, non può sottacersi che l'impostazione dubitativa seguita dal primo giudice era stata già superata dalla prima sentenza della Corte di appello di Venezia, sul punto non censurata dalla Corte di cassazione, essendo stata cioè affermata non solo la riconducibilità del mesotelioma all'esposizione all'amianto da parte di Calabrò e Baglivo durante gli anni di servizio alle dipendenze della Marina Militare, ma anche l'esistenza del nesso causale tra l'evento mortale e le condotte omissive colpose attribuibili agli imputati, quali titolari di posizioni di garanzia in virtù delle posizioni apicali rivestite all'interno della Marina Militare.

E il diverso approdo ricostruttivo dei giudici di secondo grado era scaturito proprio da un'approfondita rivalutazione critica delle risultanze istruttorie e, in particolare, dei contributi tecnici degli esperti sentiti in dibattimento, essendo risultata carente la disamina della Corte territoriale solo con riferimento alla valutazione dell'impatto delle esposizioni relative alle lavorazioni a terra.

Su quest'aspetto, peraltro, la sentenza impugnata si sofferma su talune lacune probatorie che tuttavia non sembrano smentire l'assunto, in effetti poi ribadito dalla stessa Corte territoriale, secondo cui doveva ritenersi comunque provato che l'esposizione dei lavoratori deceduti alle fibre di amianto si era prolungata per anni senza protezioni nei lavori sia sulle navi, che a terra, ed era proprio da questo aspetto che doveva partire l'ulteriore analisi sul cd. effetto acceleratore.

Né l'utilità dell'approfondimento sollecitato dai giudici di legittimità poteva ritenersi superata alla luce dei frequenti richiami giurisprudenziali operati dalla Corte di appello, dovendosi sul punto rilevare che le sentenze di legittimità indicate nella decisione impugnata non smentiscono affatto i principi dettati dalla pronuncia rescindente, ma al contrario ne confermano la validità.

gli approfondimenti sollecitati dalla pronuncia rescindente, ma al contrario ha rimarcato la necessità che l'eventuale incidenza di ciascuna esposizione al fattore cancerogeno sia oggetto di una rigorosa ricostruzione scientifica che ne chiarisca i caratteri, dovendosi altresì precisare, in caso di verifica positiva, la natura, universale o probabilistica, della legge di spiegazione causale utilizzata, tema questo che, a ben vedere, era proprio quello demandato alla Corte territoriale da parte della sentenza di annullamento con riferimento alle lavorazioni a terra.

A tale questione non risulta essere stata fornita una risposta adeguata nel caso di specie, essendosi rivelati non pertinenti sia i richiami alle diverse conclusioni dei consulenti tecnici escussi in primo grado, rispetto alle cui affermazioni è mancata un'attenta verifica oggettiva, oltre che soggettiva, sia i riferimenti alle sentenze di questa Corte, che, lungi dall'esprimere posizioni contrarie rispetto alla pronuncia rescindente, confermavano al contrario l'utilità delle indicazioni metodologiche fornite rispetto agli approfondimenti probatori da svolgere.

Né infine va dimenticato che la Corte di appello, nella valutazione sulla configurabilità delle aggravanti contestate, ha omesso di pronunciarsi sull'altro tema devoluto dal giudice di legittimità, relativo all'applicabilità dell'art. 2087 cod. pen., rispetto all'equiparazione tra datore di lavoro e imprenditore.

Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.

4. Ulteriore profilo di criticità della sentenza impugnata deve essere infine individuato nella condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali, statuizione questa che peraltro non è stata motivata dalla Corte territoriale.

Al di là di questo aspetto, deve tuttavia rilevarsi che, se è innegabile che l'annullamento della prima sentenza della Corte di appello ha riportato la situazione processuale all'impugnazione della sentenza di primo grado, sebbene siano state fornite ben precise indicazioni interpretative dal giudice di legittimità (dinanzi al quale peraltro il ricorso non fu proposto dalle parti civili, ma solo dal Procuratore generale presso la Corte di appello), deve in ogni caso rimarcarsi che la sentenza del Tribunale di Padova fu appellata sia dal P.M. che dalle parti civili, per cui al rigetto delle impugnazioni non poteva conseguire la condanna alle spese delle parti civili, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 14406 del 13/03/2002, Rv. 221841), secondo cui, nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto dal P.M. quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall'impugnazione dell'una o dell'altra parte.